

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUIDESI, CAON, MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA,
ATTAGUILE, BUONANNO, GRIMOLDI, MARCOLIN,
GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI**

Soppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e istituzione dell'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura

Presentata il 1° ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La politica agricola è uno dei pilastri dell'Unione europea. L'Unione europea sostiene la produzione agricola dei Paesi membri attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), vengono gestite dagli Stati membri attraverso gli organismi pagatori. Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 (16 ottobre 2011 - 15 ottobre 2012) gli organismi pagatori hanno erogato complessivamente 4.574.209.766,71 euro a va-

lere sul FEAGA e 1.316.425.799,66 euro a valere sul FEASR.

La riforma della Politica agricola comune (PAC) per gli anni 2014-2020 mette a disposizione fondi per l'agricoltura che ammontano a circa 373 miliardi di euro, che corrispondono al 38,8 per cento del bilancio europeo; il nostro Paese usufruirà di circa 33,2 miliardi di euro fra pagamenti diretti (24,03 miliardi di euro) e sviluppo rurale (9,27 miliardi di euro).

La struttura di ogni organismo pagatore è configurata in base a quanto dispone il regolamento (CE) n. 885/2006

della Commissione, del 21 giugno 2006, e si articola su tre unità organizzative funzionali:

1) autorizzazione dei pagamenti che consiste, in sintesi, nel determinare l'importo da pagare ai richiedenti;

2) esecuzione dei pagamenti che consiste, in sostanza, nell'impartire le istruzioni per il pagamento agli istituti « casieri »;

3) contabilizzazione dei pagamenti che consiste nella registrazione dei pagamenti eseguiti nei « libri contabili » e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini della consuntivazione alla Commissione, tramite l'organismo di coordinamento.

La gestione in via esclusiva con l'Unione europea dei rapporti finanziari è affidata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che svolge le funzioni di indirizzo e controllo sulla rendicontazione finanziaria di tutti gli organismi pagatori operanti sul territorio nazionale.

Con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, viene soppressa l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e istituita l'AGEA per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore. L'AGEA, quale organismo di coordinamento, è, tra l'altro, incaricata della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee guida europee, di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa europea e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti europei da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività. L'AGEA è anche l'organismo pagatore italiano che ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi europei previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri organismi pagatori.

Gli organismi pagatori sono oggetto di costante supervisione da parte dell'autorità competente che, ogni tre anni, comunica i risultati di tale monitoraggio alla Commissione europea. Ad oggi sono 11 gli organismi pagatori riconosciuti di cui 8 operanti a livello regionale, 2 operanti a livello nazionale in relazione a specifiche misure (riso ed esportazioni) e l'AGEA che svolge tale ruolo per le regioni che non hanno un proprio organismo pagatore. In Italia gli organismi pagatori sono: ARTEA per la regione Toscana; AGREA per la regione Emilia-Romagna; AVEPA per la regione Veneto; ARCEA per la regione Calabria; ARPEA per la regione Piemonte; SAISA - Agenzia delle dogane per le restituzioni alle esportazioni; Ente nazionale risi per il riso; regione Lombardia agricoltura per la regione Lombardia; provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige; APPAG Trento; AGEA per tutte le funzioni non attribuite agli altri organismi pagatori.

Vi sono intere aree dell'Italia che non hanno saputo gestire affatto le risorse provenienti dall'Unione europea. Le regioni del nord impiegano nel migliore dei modi tutti i fondi destinati agli agricoltori, mentre in altre zone dell'Italia ogni anno si devono distribuire a pioggia i fondi o, peggio, non si controlla la regolarità delle pratiche e delle dichiarazioni, per non vedersi decurtare le risorse dall'Unione europea. Per questo motivo la presente proposta di legge, che si compone di cinque articoli, vuole sopprimere, con l'articolo 1, l'AGEA sostituendola con l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, con sede legale in Roma, che si articolerà in dipartimenti interregionali (articolo 2, comma 3), a cui capo ci sono i consigli direttivi composti dagli assessori regionali delle regioni che sono comprese nei bacini territoriali omogenei che verranno realizzati in base alle condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole, le caratteristiche geomorfologiche del territorio al fine di difendere le produzioni agricole, le imprese, le famiglie e il territorio. A nostro avviso istituire l'Agenzia interregionale che conosce le realtà territoriali e le aziende

che vi operano è la migliore soluzione per difendere le proprie produzioni e le proprie eccellenze nell'ottica della tutela del territorio, per salvaguardare l'imprenditoria del settore primario e per riconoscere le specificità di produzioni agricole e zootecniche di ogni singola regione.

La nuova Agenzia subentrerà all'AGEA, che viene posta in liquidazione, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Inoltre, con la presente proposta di legge stabiliamo che sarà il Ministero dello sviluppo economico ad avere il potere di indirizzo e di vigilanza (articolo 2, comma 2) sulla nuova Agenzia. La scelta di attribuire al Ministero dello sviluppo economico e non più al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali questo potere è giustificata anche da una nostra proposta di legge (Caparini ed altri atto Camera 1055) con la quale prevediamo la soppressione del suddetto Ministero trasferendo tutte le funzioni proprio al Ministero dello sviluppo economico. La *ratio* di tale proposta scaturisce dal fatto che, alla luce delle molte trasformazioni avvenute in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei due *referendum* abrogativi, al Ministero rimangono residuali funzioni e anche dall'esigenza di una razionalizzazione delle stesse tramite un accorpamento per materia necessario per superare inutili quanto dannose sovrapposizioni nelle competenze, nonché di contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica.

Ogni regione dovrà indicare al Ministero dello sviluppo economico se utilizza l'Agenzia interregionale quale organismo pagatore o se istituisce un proprio organismo pagatore; rimangono comunque confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti (articolo 2, comma 5). Lo statuto dell'Agenzia (articolo 3) è emanato, con regolamenti, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai quali risponde del suo operato. La sua attività è coadiuvata da un comitato direttivo composto da dirigenti delle direzioni ministeriali aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia. Questi sono scelti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro e sono affiancati da un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale scelto tra tutti i direttori generali degli assessorati regionali.

Alcune funzioni già in capo all'AGEA, con questa proposta di legge, sono trasferite alla nuova Agenzia interregionale che avrà anche il compito di svolgere attività relative alle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti pubblici, di prestare assistenza tecnica amministrativa per l'applicazione delle politiche agricole, nonché di effettuare il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche e di valorizzare i risultati raggiunti (articolo 4). L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questo è dovuto al fatto che le regioni metteranno a disposizione dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari (articolo 2, comma 4), inoltre, gli assessori regionali non percepiranno nessun compenso aggiuntivo rispetto all'indennità già percepita per l'incarico di assessore e lo stesso vale per il direttore generale regionale che fa parte del comitato direttivo.

Il direttore generale dell'Agenzia (articolo 4, comma 2), di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa alle Camere, recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Suppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione.

ART. 2.

(Istituzione dell'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura).

1. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea. A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.

4. L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari.

5. L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2014 ogni regione deve indicare al Ministero dello sviluppo economico se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Statuto dell'Agenzia).

1. Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) l'attività e l'organizzazione si ispirano a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) coincidenza dei dipartimenti interregionali dell'Agenzia, con particolare riguardo all'attività di organismo pagatore, con i bacini territoriali omogenei per

quanto attiene le condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole e le caratteristiche geomorfologiche del territorio;

c) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia, che è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali;

d) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti delle direzioni ministeriali aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia, scelti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite. Il comitato direttivo è integrato con la partecipazione di un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale;

e) previsione delle modalità di costituzione e di funzionamento dei consigli direttivi;

f) svolgimento delle riunioni dei consigli direttivi presso le sedi istituzionali delle regioni che compongono il bacino territoriale di ogni dipartimento interregionale e sono presiedute, a rotazione, dall'assessore regionale competente per territorio. Gli assessori regionali che compongono il consiglio direttivo, nonché i direttori generali delegati dai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali che compongono il comitato direttivo non percepiscono nessuna ulteriore indennità oltre a quella già prevista per l'incarico di assessore regionale e di direttore generale;

g) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti componenti il comitato direttivo dei poteri e della responsabilità della gestione dell'Agenzia. Essi rispondono del loro operato al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi;

h) definizione dei poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dai consigli direttivi

che comprendono, oltre a quelli previsti dalle disposizioni citate all'articolo 2, comma 2:

1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

3) l'acquisizione di dati e di notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

i) definizione, tramite un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministro dello sviluppo economico, i consigli direttivi e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da concedere all'Agenzia, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

l) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, nonché di poteri autonomi per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera *p)*;

m) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione tra l'Agenzia e altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro approvate dal Ministro dello sviluppo economico;

n) previsione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità, previsione di un membro supplente e attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

o) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

p) determinazione di un'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e attribuzione della facoltà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, tramite regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i consigli direttivi, devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione, nonché applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

q) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e di proporre all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

ART. 4.

(Funzioni dell'Agenzia).

1. Compete all'Agenzia lo svolgimento delle attività relative alle seguenti funzioni:

a) gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti. A tale fine, l'Agenzia

istruisce le domande di aiuto nel settore agricolo, verifica la loro eleggibilità, controlla il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, esegue i pagamenti, recupera i debiti e esercita tutte le altre attività necessarie e previste per una buona gestione degli aiuti stessi;

b) assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione delle politiche agricole e per la formazione e l'assistenza tecnica alle amministrazioni e agli enti deputati alla gestione degli aiuti;

c) monitoraggio e valutazione delle politiche e valorizzazione dei risultati raggiunti;

d) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. Svolge, inoltre, gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AGEA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti europei;

e) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporaneamente circoscritti, al fine di coprire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

f) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri Paesi.

2. Il direttore generale dell'Agenzia, di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa alle Camere dal medesimo Ministro, recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati.

ART. 5.

(Personale e dotazione finanziaria dell'Agenzia).

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri competenti e dall'AGEA;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro dell'Agenzia.

3. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dagli enti, dalle amministrazioni e dagli organismi di cui al comma 2;

b) mediante le entrate derivanti dai contratti stipulati con enti, amministrazioni o altri soggetti per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, calcolato tenendo conto dei vincoli di servizio, relativo alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011240